



COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del reg. gen.

Data 25-09-2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 18:00 e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, in seduta pubblica in sessione Ordinaria partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

VALENZA Calogero	P	SCIARRINO Saverio Cristiano	P
MARTORANA Maria Assunta Elisabetta	P	MODICA Roberta	P
MUNI' Vincenzo	P	CARDINALE Salvatore	P
CAPODICI Davide	P	NIGRELLI Gianluca	P
MISURACA Calogero	P	SCHEMBRI CARMELO	P
VALENZA Jessica	P	AMICO SALVUCCIO CALOGERO	A
MANCINO Ruggero Francesco	P	NIGRELLI SALVATORE	P
MISTRETTA Simone Enrico	A	GUADAGNINO Enzo	A
GERACI Gianni	P	VULLO VINCENZO DOMENICO	P
CASTIGLIONE SALVATORE QUARTO	P	DILENA Graziella	A

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA MANISCALCO

SOGGETTO PROPONENTE

AREA FINANZIARIA IL RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE Data 04-09-2020	ASSESSORE PROPONENTE CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO Data 04-09-2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n.33 del 07/07/2016, esecutiva il 25 luglio 2016, ad oggetto “Deliberazione della Sezione controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana n.51/2016 PRSP del 28 gennaio 2016. Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art.244 del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni” è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Mussomeli;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2017, ai sensi di quanto previsto dall’art. 259 del D.Lgs 267/2000, è stata approvata l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato annualità 2016/2018, il DUP ed i relativi allegati;
- che nella seduta del 14.11.2017, il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 62, avente ad oggetto: Presa d’atto decreto del Ministero dell’Interno n. 099124 del 3.10.2017. Bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018. Approvazione.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 25.10.2018 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 09.07.2019 è stato approvato il Rendiconto dell’Esercizio finanziario 2016;
- con Delibera di Consiglio num. 48 del 12/09/2019 è stato APPROVATO IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12.09.2019 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 153 del 19.11.2019 avente ad oggetto la presa d'atto di approvazione del PEG 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2020 avente ad oggetto l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017;

Considerato che.

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;
- la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Vista la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;

Visti, in particolare:

-l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

-la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

Dato atto che:

-a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

-le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

-tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

Evidenziato, come sopra accennato, che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Considerato quindi che:

- ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - ^suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - ^determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Tenuto conto altresì che:

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricorda
- la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI

rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata; miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Rilevato che:

- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;
- la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

Dato atto, pertanto, che:

- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Vista, inoltre, la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che:

- al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;
- nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;
- la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Richiamati i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;

- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

Evidenziato che :

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;
- che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto, quindi, che:

- la normativa intervenuta, peraltro, è ancora in evoluzione, ha determinato un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;
- la complessità del quadro di riferimento, è stata aggravata dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

Richiamato l'art. 107, comma 2, del Dl 18/2020, come modificato in sede di conversione del Dl 34 del 19.05.2020, dall'art. 106 c. 3bis, introdotto dalla L. 77 del 17.07.2020, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022 al 30.09.2020, termine ultimo anche per l'approvazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie dei tributi locali;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Visto l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

Preso atto che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la forma di gestione temporanea, in atto, del servizio smaltimento rifiuti, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

Richiamato l'art. 107, comma 2, del Dl 18/2020, come modificato in sede di conversione del Dl 34 del 19.05.2020, dall'art. 106 c. 3bis, introdotto dalla L. 77 del 17.07.2020, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022 al 30.09.2020, termine ultimo anche per l'approvazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie dei tributi locali;

Considerato che, data la condizione di dissesto finanziario, l'ente non ha ad oggi approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, il cui termine scade il 30 settembre 2020 ai sensi dell'art.106, co.3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del dl 34/2020 (L.77 DEL 17.07.2020) , che ha modificato interviene a modificare l' art. 107,co. 2,del dl18/2020;

Considerato, altresì, che come emerso dai lavori della conferenza dei servizi del 31.08.2020, l'ente non dispone ad oggi del PEF 2020 redatto secondo la nuova disciplina;

Rilevato che la condizione di dissesto dell'ente impone i vincoli dettati dalle prescrizioni ministeriali

contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e dall'art. 251 del TUEL che prevede che l'ente a seguito della dichiarazione di dissesto è tenuto a deliberare per le imposte e le tasse locali di spettanza, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (che soggiace ad un regime speciale), le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita e che tale limite massimo ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Dato atto che, in ragione di quanto premesso, il contenuto del presente provvedimento di determinazione delle tariffe TARI per il 2020 rispetta le previsioni di cui al citato art. 251 del TUEL, in particolare, e della disciplina sul dissesto, in generale;

Evidenziato che nel 2018 e nel 2019 il Consiglio Comunale non ha approvato né il PEF né le tariffe annuali, per cui le tariffe di riferimento applicate per il 2019 sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27.04.2017 che scaturiscono dall'approvazione del PEF – anno 2017, di cui alla deliberazione di C.C. n. 32 del 27.04.2017;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle applicate per il 2019 (Del. C.C. n. 33 del 27.04.2017);

Ritenuto dover fissare le scadenze per il pagamento della tari 2020, stabilendo che lo stesso dovrà avvenire in tre rate con scadenza 15/10, 15/11 e 15/12 c.a.;

Visto l'art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12.

Fatta salva l'applicazione per l'anno 2020 del tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5,00%;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (per il 2020 31 ottobre e 16 novembre);

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Richiamati i vigenti regolamenti relativi alla gestione del servizio smaltimento rifiuti ed il vigente regolamento IUC – Sezione TARI;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTI:

- l'O.R.EE.LL.;
- la L. R. n.142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991 e s.m.i.;
- la L. R. n. 7/1992;

- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;
- il D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) **Di approvare** ai sensi dell'art 107 comma 5 del DL 18/2020 e in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 2) **Di dare atto** che nel 2018 e nel 2019 il Consiglio Comunale non ha approvato né il PEF né le tariffe annuali, per cui le tariffe di riferimento applicate per il 2019 sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27.04.2017 che scaturiscono dall'approvazione del Pef – anno 2017, di cui alla deliberazione di C.C. n. 32 del 27.04.2017;
- 3) **Dare atto** pertanto che le tariffe valevoli per il 2020 sono quelle determinate con deliberazione del C.C. 33 del 27.04.2017, applicate anche nel 2018 e 2019,
- 4) **Di prevedere** che, per l'anno 2020, la tassa sui rifiuti (TARI) si verserà in tre rate con scadenza:
 - 15 ottobre
 - 15 novembre
 - 15 dicembre
- 5) **Di dare atto** che, nelle more del recepimento completo della nuova normativa e della completa attuazione delle nuove modalità di gestione del servizio smaltimento rifiuti, rimane in vigore la sezione TARI e la disciplina generale del regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 DEL 27.04.2020;
- 6) **Di applicare** per l'anno 2020 il tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5,00%;
- 7) **Di dare atto ancora che** il contenuto del presente provvedimento di determinazione delle Tariffe TARI per l'anno 2020, rispetta le previsioni dell'art. 251 del TUEL, in particolare, e della disciplina sul dissesto, in generale;
- 8) **Di dare atto infine** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima. Per il 2020 la deliberazione sarà trasmessa al Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre, al fine della pubblicazione entro il successivo 16 novembre;
- 9) **Di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.12 comma 2 della LR 44/91.

Il Funzionario responsabile TARI

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole** (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)

Addì, 04-09-2020

Il responsabile dell'Area

DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE

Parere in ordine alla **regolarità contabile Favorevole (Attestazione di copertura finanziaria)**

Addì, 04-09-2020

Il responsabile dell'Area

DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE

CONSIGLIO COMUNALE del 24 Settembre 2020 ore 18,00 /CC 35-2019/Seduta ordinaria.

/Ai sensi dell'art.47, comma 4, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale gli interventi sono riportati nel verbale unico riepilogativo di seduta./

OGGETTO: *Approvazione delle tariffe TARI 2020.*

Presenti per l'Amministrazione Comunale il sindaco Catania, il vice sindaco Canarella, l'assessore Territo, l'assessore Lo Conte e l'assessore Nigrelli S. che riveste, altresì, la carica di consigliere.

E' presente, inoltre, il responsabile dell'area di vigilanza Frangiamore.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Lucia Maniscalco.

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto al n. 9 dell'o.d.g. concernente l'oggetto.

Si registra l'intervento del Sindaco che espone come da proposta di deliberazione;

Inoltre si registrano gli interventi dei seguenti consiglieri:

Munì

Mancino.

Verificato, quindi, che nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato da egli con l'assistenza degli scrutatori prima nominati.

Presenti 16

Assenti 4 (*Mistretta, Amico, Guadagnino e Dilena*)

Votanti 16

Voti favorevoli 16

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione: "*Approvazione delle tariffe TARI 2020*", come riportata nella proposta di deliberazione che precede;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in particolare l'art. 21;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile resi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa M- V.za Castiglione;

VISTO il parere favorevole Allegato C al verbale n. 3 del 15/09/2020 espresso dal Collegio dei revisori e allegato al presente atto;

VISTO l'esito della superiore votazione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Approvazione delle tariffe TARI 2020*", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta:

- **approvare** ai sensi dell'art 107 comma 5 del DL 18/2020 e in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- **dare atto** che nel 2018 e nel 2019 il Consiglio Comunale non ha approvato né il PEF né le tariffe annuali, per cui le tariffe di riferimento applicate per il 2019 sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27.04.2017 che scaturiscono dall'approvazione del PEF - anno 2017, di cui alla deliberazione di C.C. n. 32 del 27.04.2017;
- **dare atto** pertanto che le tariffe vevoli per il 2020 sono quelle determinate con deliberazione del C.C. 33 del 27.04.2017, applicate anche nel 2018 e 2019,
- **prevedere** che, per l'anno 2020, la tassa sui rifiuti (TARI) si verserà in tre rate con scadenza:
 - 15 ottobre
 - 15 novembre
 - 15 dicembre
- **dare atto** che, nelle more del recepimento completo della nuova normativa e della completa attuazione delle nuove modalità di gestione del servizio smaltimento rifiuti, rimane in vigore la sezione TARI e la disciplina generale del regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 DEL 27.04.2020;
- **applicare** per l'anno 2020 il tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5,00%;
- **dare atto ancora che** il contenuto del presente provvedimento di determinazione

delle Tariffe TARI per l'anno 2020, rispetta le previsioni dell'art. 251 del TUEL, in particolare, e della disciplina sul dissesto, in generale;

- **dare atto infine** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima. Per il 2020 la deliberazione sarà trasmessa al Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre, al fine della pubblicazione entro il successivo 16 novembre;

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Indi, il Presidente, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.TO Dott. Calogero VALENZA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
*F.TO Avv. Maria Assunta Elisabetta
MARTORANA*

IL Segretario Generale
F.TO Dott.ssa LUCIA MANISCALCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale 25-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 25-09-2020 (n. 1410/2020 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1410/2020 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 25-09-2020 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE